



Comune di Monte San Biagio

Provincia di Latina

Ufficio Tributi

AVVISO PUBBLICO

(Deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 07/05/2021)

PREMESSO che l'emergenza sanitaria nazionale determinata dall'epidemia da Covid-19 ha prodotto danni di eccezionale gravità alle attività di somministrazione e di commercio al dettaglio su aree pubbliche, le quali oltre alla funzione di servizio esercitano una rilevante funzione di presidio del territorio e che occorre, pertanto, attivare tutte le misure possibili per consentire che l'esercizio dell'attività di cui sopra possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile;

RENDE NOTO

che al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è modificato il termine di esenzione dal versamento del canone unico previsto dalla legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019), fino al **31 dicembre 2021**, per:

- le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione);
- le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato;

Le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse possono essere presentate in modalità semplificato fino al 31/12/2021, utilizzando la modulistica reperibile sul sito web istituzionale dell'Ente, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.montesanbiagio@pec.it.

Alla domanda deve essere allegata oltre al documento di riconoscimento la sola planimetria, senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e il rilascio della concessione o autorizzazioni è esente da spese.

Nel suindicato arco temporale, al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6, c.1, lettera e-bis), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Resta fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni generali e settoriali e delle vigenti prescrizioni previste nei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *Dr.ssa Martina FUSCO*